

NOTA INFORMATIVA SU RICONOSCIMENTO MESOTELIOMI NON PROFESSIONALI (MESOTELIOMI DI ORIGINE FAMILIARE O AMBIENTALE) AI SENSI L. 8/2020

La legge 8/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” pubblicata su GU. Dd 29/02/2020 all’art.11 quinquies riportato in calce a questa nota dispone che I soggetti che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum in merito al riconoscimento di mesotelioma di natura domestico – familiare od ambientale, possono chiedere, su domanda da presentare all’INAIL, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge (scadenza 27 giugno 2020) l’integrazione della prestazione fino ad un importo fisso pari a 10.000 Euro.

Va subito precisato che a causa dell’emergenza COVID19 il termine della scadenza di presentazione della domanda di integrazione della prestazione per gli anni 2015-2020 previsto per il mese di giugno è stato prorogato la nuova scadenza è prevista per il 27 settembre con presentazione delle domande a partire dal 01 giugno 2020 con raccomandata A/R o via PEC alle sede INAIL territorialmente competente.

Con circolare 20 dd. 13 maggio 2020 l’INAIL ha fornito informazioni precise in merito alle modalità di presentazione della domanda allegando anche il modulo che deve essere compilato per poter richiedere l’integrazione all’importo già percepito.

La presente nota contiene alcuni elementi che riteniamo utili per poter informare i singoli aventi diritto i cui nominativi sono noti al Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) in merito alla presentazione della domanda da indirizzare, avvalendosi anche del supporto di un patronato di fiducia o di una associazione di ex esposti all’amianto.

Qualora lo ritenesse potrà chiedere un appuntamento presso il centro CRUA di Monfalcone per maggiori informazioni o aiuto nella compilazione della domanda

Monfalcone 05/01/2021

Art. 11-quinquies. — (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma) –

1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale la prestazione assistenziale, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta in caso di decesso in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Art. 1 comma 357. — (Legge di stabilità 2021 – L. 178/200 – G.U. 30 dicembre 2000)

357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza e' presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.